

Misure regionali per la qualità dell'aria

Focus biomasse legnose



Regione
Lombardia

Combustioni all'aperto

Nei Comuni posti a quota inferiore ai 300 metri vigono le disposizioni stabilite dalla DGR [n. 7095/2017](#) che prevedono il **divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno. Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.



Biomasse – Misure strutturali

Dall'1.01.2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:

- il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “quattro stelle” (**obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle**)
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe "tre stelle" (**divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle**)
- già dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l'**obbligo di utilizzo di pellet** di qualità che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla **classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore

Biomasse – Nuove misure (dGR 5360/2021)

Si applicano a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa con potenza al focolare fino a 3 MW.

Confermando le disposizioni della dgr 7095 del 18.9.2017 non possono essere installati su tutto il territorio regionale generatori inferiori a **4 Stelle a partire dall'1/1/2020** e possono essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla **classe 3 Stelle** di cui al decreto ministeriale n.186/2017

In deroga a quanto sopra **gli impianti termici installati fino alla data del 18.9.2017** realizzati nel rispetto delle disposizioni regionali di cui alla d.G.R. 1118/2013 e dotati di regolare dichiarazione di conformità, **possono essere mantenuti in esercizio fino al 15.10.2024 anche se privi dei requisiti di cui sopra o del certificato ambientale di cui al D.M. 186/2017**. Fino alla stessa data, **possono essere mantenuti in esercizio anche gli impianti termici civili che costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione**

Tutti gli impianti termici civili sono soggetti agli obblighi previsti dal presente provvedimento in merito alla manutenzione e alle caratteristiche della biomassa da utilizzare

Biomasse – Nuove misure (dGR 5360/2021)

Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti che non rientrano nei casi di esclusione o di deroga devono essere disattivati.

Non sono soggetti all'obbligo di disattivazione i camini e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l'abituale riscaldamento. Il Responsabile dell'impianto indica sul libretto l'ipotesi in cui ricade l'impianto (deroga, disattivazione o uso saltuario). In caso di disattivazione, il Responsabile dell'impianto è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la dichiarazione riportante le modalità di disattivazione

Sono altresì esclusi dall'obbligo di disattivazione gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"). Il loro uso non può comunque assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell'edificio.

Biomasse – Nuove misure (dGR 5360/2021)

A decorrere dal **16.10.2024**, potranno essere installati nuovi impianti alimentati da biomassa che rispettino i seguenti requisiti prestazionali:

- a) Nei Comuni sopra i 300 m slm** i generatori dovranno essere classificati con almeno **4 stelle** ed avere **emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³**, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
- b) Nei Comuni sotto i 300 m slm** i generatori dovranno essere classificati con almeno **4 stelle** ed avere **emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³** ed **emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm³**, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017.

Per potenze al focolare superiori a 35 kW si applicano i requisiti di cui al punto b) a decorrere dal 16 ottobre 2022

Tipo di generatore	Classe 4 stelle		Tipo di generatore	Classe 5 stelle	
	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)		PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)
Camini aperti	30	70	Camini aperti	25	35
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	Camini chiusi, inserti a legna	25	35
Stufe a legna	30	70	Stufe a legna	25	35
Cucine a legna	30	70	Cucine a legna	25	35
Stufe ad accumulo	30	70	Stufe ad accumulo	25	35
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10
Caldaie	20	10	Caldaie	15	5
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5

Biomasse – Nuove misure (dGR 5360/2021)

Nel caso di sostituzione di impianti alimentati a gas naturale, metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) Per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW**, classificazione con almeno **5 stelle** ed **emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³**, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
- b) Per potenze al focolare superiori a 15 kW:**
- certificazione di conformità alla norma EN 303-5 e classificazione **5 stelle** ex d.m. 186/2017 con **emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm³** e di **Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm³**;
 - alimentazione automatica;
 - sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione.
 - sistema di accumulo termico non inferiore a 20 dm³/kWt,
 - Per le caldaie con potenza $\leq 500\text{kW}$, alimentate a cippato, il volume di accumulo non deve essere inferiore a 20 dm³/kWt.

Biomasse – Nuove misure (dGR 5360/2021)

Le operazioni di **controllo** ed eventuale **manutenzione dell'impianto** devono essere eseguite con la periodicità minima di seguito indicata:

Potenza termica nominale	≤ 10kW	>10 ≤15 Kw	> 15 kW
Anni	4	2	1


L'attività di controllo deve estendersi anche alla biomassa utilizzata e deve includere la verifica del contenuto idrico, mediante idoneo strumento di misura (cfr. norma UNI 10389-2).

Le operazioni di cui sopra devono essere registrate in un Rapporto di controllo di efficienza energetica redatto secondo i modelli approvati con decreto regionale n. 8224 del 16.06.2021.

Biomasse – Nuove misure (dGR 5360/2021)

1. La **manutenzione ordinaria della canna fumaria**, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.
2. Si raccomanda la pulizia del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione **almeno una volta all’anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata**; tale pulizia deve comunque essere eseguita prima di ogni intervento per il controllo dell’efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell’impianto.
3. Al termine dell’attività di manutenzione ordinaria della canna fumaria, il manutentore deve redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, redatto secondo le modalità definite da Regione Lombardia.
4. Il Rapporto redatto deve essere registrato nel CURIT, entro la fine del mese successivo alla data di manutenzione.

Info Aria – Attivazione misure temporanee (DGR 3606/2020)



- Home
- Stato attivazione
- Limitazioni
- Documentazione
- Notifiche


Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria in caso di accumulo degli inquinanti

Per contrastare l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna hanno sottoscritto il 9 giugno 2017 un Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente per la realizzazione congiunta di una serie di misure addizionali di risanamento.

Tra queste vi sono le misure temporanee da attivare al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate a condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione. Le limitazioni temporanee relative alla mobilità privata si applicano nei Comuni con popolazione > 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito volontariamente (dGR n. 3606/2020). Le limitazioni temporanee relative al riscaldamento domestico, alle combustioni all'aperto e allo spandimento di liquami zootecnici si applicano a tutti i Comuni appartenenti alla Provincia che abbia attivato il 1° o il 2° livello, indipendentemente dalla loro adesione.

Si ricorda che, a prescindere dall'eventuale attivazione delle misure temporanee, sono in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria. Più info: [misure permanenti](#).

Per maggiori dettagli sulle misure temporanee e sulle misure permanenti è possibile consultare la pagina informativa disponibile al seguente link: [clicca qui](#).



Biomasse – Misure temporanee (DGR 3606/2020)

DGR 3606/2020 Allegato 4

In caso di attivazione delle misure di 1° livello (dopo 4 gg consecutivi di superamento)

- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017

In caso di attivazione delle misure di 2° livello (dopo 10 gg consecutivi di superamento)

- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 5 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: NUOVI BANDI 2022

Incentivi per la sostituzione degli impianti termici a biomassa (dGR 5646/2021)

- ❑ apertura bando: marzo 2022
- ❑ risorse: 12 milioni di euro (10 M€ per i cittadini, 1 M€ per le PMI, 1 M€ per le ONLUS)
- ❑ caratteristiche: nei comuni sotto i 300 m slm acquisto di generatori di calore a biomassa di classe ambientale 5 stelle emissioni di particolato inferiori a 15 mg/Nm^3 con rimozione di un impianto a biomassa obsoleto
- ❑ contributo: integrazione del contributo riconosciuto dal Conto termico fino a raggiungere, per i soggetti privati, la copertura dei costi ammissibili, nella misura dell'**85%** per la fascia $10\text{-}15 \text{ mg/Nm}^3$ e del **95%** per la fascia $<10 \text{ mg/Nm}^3$

Biomasse – Incentivi (dGR 5646/2021)

Il bando mira alla sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti in analogia con la misura indicata al punto 2B del D.M.16 febbraio 2016 (Conto Termico), fino alla potenza termica nominale massima di 500 kW, con impianti innovativi a basse emissioni:

- a) **Nei Comuni sopra i 300 m slm** sono incentivati solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle sole classi ambientali **4 e 5 stelle** del DM 186/2016 con **valori di polveri sottili inferiori ai 20 mg/Nm³**;
- b) **Nei Comuni sotto i 300 m slm** sono incentivati solo i generatori di calore alimentati a biomassa appartenenti alla classe ambientale **5 stelle** ex DM 186/2017 con **valori di particolato primario (PP) inferiori a 15 mg/Nm³**.

Biomasse – Incentivi (dGR 5646/2021)

Possono partecipare alla misura di incentivazione le **persone fisiche** e le **associazioni senza fine di lucro**, parificate alle persone fisiche nel caso in cui nessuna delle attività perseguite sia oggetto di valutazione economica, e le **persone giuridiche** (PMI, imprese individuali)

I generatori, per il quale viene richiesto il contributo, devono essere **installati** presso edifici situati in Lombardia **a partire dal 30 novembre 2021** e aver ottenuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), per lo stesso impianto, il riconoscimento del contributo previsto dal Conto Termico (DM 16 febbraio 2016).

Possono essere presentate domanda di contributo fino a un massimo di 5 impianti per soggetto richiedente

La misura prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto ad integrazione del contributo riconosciuto dal Conto termico fino a raggiungere, per i soggetti privati, la copertura dei costi ammissibili, nella misura di:

- **70%** per la fascia 15-20 PP
- **85%** per la fascia 10-15 PP
- **95%** per la fascia <10 PP

Biomasse – Incentivi (dGR 5646/2021)

Per le imprese, il contributo regionale, sommato al contributo riconosciuto dal Conto termico, non potrà comunque superare le percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE del **65%** (nel caso di **micro e piccole imprese**, con incluse le imprese individuali) o il **55%** nel caso di **medie imprese**.

Il contributo regionale verrà erogato fino al raggiungimento delle percentuali di cui sopra, senza essere graduato sulla base dei valori emissivi

Il contributo verrà concesso in conformità alle disposizioni previste nel regolamento 1407/2013 (“de minimis”).